

## RISOLUZIONE N. 53/E



Roma, 21 giugno 2010

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

**OGGETTO:** *Istituzione codice tributo per il versamento, tramite modello “F24-Versamenti con elementi identificativi”, di somme a titolo di definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40*

L’articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40, introduce norme volte a contenere lo svolgimento dei processi tributari e, in particolare, alla lettera b), prevede che *“le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89. A tal fine, il contribuente può presentare apposita istanza alla competente segreteria o cancelleria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con attestazione del relativo pagamento...”*

Ciò premesso, il versamento delle somme indicate dal comma 2-bis, lettera b), dell’art. 3, del predetto d.l. n. 40 del 2010, è effettuato, esclusivamente, tramite il modello *“F24-Versamenti con elementi identificativi”*, utilizzando il seguente nuovo codice tributo:

“8109”- denominato *“Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40”*

In sede di compilazione di detto modello di versamento, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario ed altro”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione quale “Anno di riferimento” dell’anno in cui si estingue la controversia, nel formato “AAAA”.

Inoltre, nel campo “tipo” è inserito il valore “R”, mentre nel campo “elementi identificativi” è riportata la sigla “DLF” (=definizione liti fiscali).